Pensioni e TFS

"Muoversi con cautela in un mondo complesso"

18/10/2019

Confsal UNSA Segreteria nazionale

VDB



Convegno nazionale Quadri e Dirigenti sindacali Confsal UNSA 18/19 ottobre 2019

Milano Marittima

Sommario

PENSIONI e TFS/TFR	2
La PENSIONE DI VECCHIAIA	3
La PENSIONE ANTICIPATA DI VECCHIAIA	4
PENSIONE "QUOTA 100"	5
RISOLUZIONE UNILATERALE DEL RAPPORTO DI LAVORO	5
II TFS/TFR POSTICIPO E RATEIZZAZIONE	7
ANTICIPO TFS/TFR e DETASSAZIONE	9
CUMULO – RISCATTO – RICONGIUNZIONE – TOTALIZZAZIONE	9
IL CALCOLO DELLA PENSIONE	11
SISTEMA RETRIBUTIVO:	12
SISTEMA CONTRIBUTIVO:	13
SISTEMA MISTO:	13
IL CALCOLO DEI TRATTAMENTI DI FINE SERVIZIO (TFS) e del TFR	14
INDENNITA' DI BUONUSCITA "IBU"	14
INDENNITA' DI ANZIANITA' "IA"	14
TRATTAMENTO DI EINE RAPPORTO "TER"	15

PENSIONI e TFS/TFR

Ad ogni giorno la sua pena!

Questo è quanto si dice per predisporsi ad affrontare ogni giornata e purtroppo gli argomenti "Pensioni" e "TFS/TFR" sono una pena costante delle giornate di tutte le generazioni.

Negli ultimi trenta anni non c'è stato Governo che non abbia messo mano sul sistema pensionistico e sui trattamenti di fine servizio dei dipendenti pubblici.

Materie che sono diventate sempre più complesse da capire, per la mole normativa che le circonda e per il linguaggio tecnico che le accompagna, comprensibile per lo più a coloro che operano nel settore.

Ansia: è lo stato d'animo che assale tutti coloro che sono prossimi alla pensione e non perché si tocca con mano che un ciclo della propria vita sta per concludersi, ma soprattutto perché si entra in un mondo sconosciuto del quale non si ha padronanza e controllo.

Per avere risposte alle tipiche domande (quando potrò andare in pensione e soprattutto quanto prenderò di pensione) il lavoratore pubblico deve augurarsi che l'INPS e le Amministrazioni abbiano sistemato la sua posizione contributiva e per conoscere l'importo della pensione deve attendere il momento in cui l'INPS comunica l'emissione della prima rata della pensione.

Avete mai provato a prendere un appuntamento con gli Uffici INPS per avere preventivamente una indicazione sulla futura pensione?

Quando si potrà avere un sistema grazie al quale il dipendente pubblico in tempo reale, consultando la propria posizione contributiva, viene messo nelle condizioni di sapere quando potrà accedere alla pensione e sapere quale misura della pensione ha maturato?

In attesa di vedere questo "mondo nuovo" proviamo ancora una volta a fornire qualche elemento riepilogativo del sistema previdenziale e <u>nello specifico quanto riguarda i dipendenti pubblici</u>.

I "pilastri" normativi principali alla base del sistema pensionistico e <u>nello specifico per i lavoratori</u> pubblici sono:

- II DPR n. 1092/1973 (dipendenti statali);
- La legge n. 503/1992, cosiddetta legge Amato;
- La legge n. 335/1995, cosiddetta legge Dini;
- Il decreto legge n. 201/2011, convertito con legge n. 214/2011, cosiddetta legge Monti-Fornero;

con inframmezzati tantissimi altri interventi legislativi, per giungere ad oggi al decreto legge n. 4/2019 con la cosiddetta "Quota 100".

Come per le pensioni, altrettanto si può dire del Trattamento di Fine Servizio (TFS/TFR) dei dipendenti pubblici: dai fatidici tre mesi dalla cessazione per riscuotere il trattamento di fine servizio, norme su norme introdotte nel tempo costringono i dipendenti pubblici ad aspettare due, tre o quattro anni per ricevere il trattamento di fine servizio. Ancora più lunga può diventare l'attesa per coloro che per accedere alla pensione si avvalgono della "Quota 100", dove l'attesa può durare fino a oltre sette anni.

Dalla Corte costituzionale, cui abbiamo ricorso contro il posticipo e la rateizzazione dei trattamenti di fine servizio, ci aspettavamo ben altra risposta su questa palese e incomprensibile ingiustizia che perseguita i dipendenti pubblici, costretti ad una disparità di trattamento rispetto al mondo del lavoro privato.

Pensioni e TFS, argomenti all'ordine del giorno affrontati con ansia dai meno giovani e con disincanto dai più giovani che spesso, vivendo con il dubbio del "tanto chissà se e quando potrò andare in pensione", si rifiutano di partecipare a qualsiasi iniziativa, anche di confronto, sull'argomento. Tutti più o meno inconsapevoli che il sistema pensionistico obbligatorio non è un sistema estraneo ad ognuno di noi, ma uno dei temi portanti del sistema sociale su cui basa la propria convivenza la società civile con un patto intergenerazionale.

Fatta questa premessa e vista anche la discussione sulla "Quota 100", proviamo a fare un riepilogo sulle principali caratteristiche del nostro sistema pensionistico e sulla tempistica e modalità di erogazione del TFS/TFR.

Partiamo da subito con la legge n. 335/1995 con la quale è stato introdotto il <u>metodo contributivo</u> per il calcolo della pensione distinguendo tre casi ai fini del calcolo della pensione:

- Calcolo con il <u>Sistema Retributivo</u> per coloro che alla data del 31/12/1995 possono far valere almeno 18 anni di contributi;
- Calcolo con il <u>Sistema Contributivo</u> per coloro che possono far valere contribuzione a partire dal 1/1/1996;
- Calcolo con il <u>Sistema Misto</u> per coloro che alla data del 31/12/1995 possono far valere una anzianità contributiva inferiore ai 18 anni; in tal caso si applica il Sistema Retributivo sulla anzianità contributiva maturata fino al 31/12/1995 e il Sistema Contributivo per l'anzianità contributiva maturata a decorrere dal 1/1/1996.

È fondamentale avere presente questa distinzione perché da essa discende una diversità di requisiti per l'accesso alla "pensione di vecchiaia".

Ai fini del calcolo della pensione l'intervento della riforma Monti – Fornero (DI n. 201/2011) ha introdotto nel sistema di calcolo della pensione il sistema contributivo per le anzianità contributive maturate a decorrere dal 1/1/2012 per tutti i lavoratori, anche per coloro che precedentemente stavano nel cosiddetto Sistema Retributivo pieno.

Con il decreto legge n. 201/2011 (conv. con legge n. 214/2011) le tipologie di pensione sono:

- La Pensione di vecchiaia;
- La Pensione anticipata di vecchiaia.

La PENSIONE DI VECCHIAIA

I requisiti per accedere alla Pensione di vecchiaia si diversificano anche in ragione della tipologia di calcolo della pensione:

- 1) Per coloro che si trovano nel Sistema Retributivo o nel Sistema Misto:
 - a. Anni 2019 e 2020: 67 anni di età (uomini e donne) e minimo 20 anni di contribuzione;
- 2) Per coloro che si trovano nel Sistema Contributivo:

- a. Anni 2019 e 2020: 67 anni di età (uomini e donne) e minimo 20 anni di contribuzione e l'importo della pensione non deve essere inferiore a 1,5 volte il valore dell'assegno sociale (anno 2019: assegno sociale mensile € 457,99 *1,5= € 686,99);
- b. Anni 2019 e 2020: 71 anni di età (uomini e donne) e almeno 5 anni di contribuzione effettiva a prescindere dall'importo della pensione.

Nel primo e nel secondo caso i requisiti indicati debbono essere entrambi posseduti.

L'età anagrafica sopra indicata con cadenza biennale, a partire dal 2021, è soggetta alla rideterminazione in ragione dell'incremento delle aspettative di vita.

La PENSIONE ANTICIPATA DI VECCHIAIA

Nel gergo corrente tale tipologia di pensione è conosciuta come "pensione di anzianità" richiamandosi a precedenti tipologie, perché per accedervi si fa riferimento alla sola anzianità contributiva a prescindere dall'età anagrafica.

I requisiti per accedere alla "pensione anticipata" sono i seguenti:

dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2026

1) Per coloro che sono nel Sistema Retributivo o nel Sistema Misto:

(rispettivamente, lavoratori che al 31/12/1995 possono far valere almeno 18 anni di anzianità contributiva (Retributivo) o meno di 18 anni alla stessa data)

- a. Uomini: 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva;
- b. Donne: 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva.

A decorrere dal 1° gennaio 2019 la decorrenza del trattamento pensionistico è posticipata di 3 mesi (c.d. finestra) dalla data di maturazione dei suddetti requisiti; sostanzialmente se non ci si vuole ritrovare nella condizione di trascorrere tre mesi senza reddito da lavoro e senza reddito da pensione occorre lavorare anche in questo periodo.

Quindi ai fini della decorrenza della pensione, si ha questa condizione:

- a. Uomini: 42 anni + 10 mesi + 3 mesi = 43 anni e 1 mese di anzianità contributiva;
- b. Donne: 41 anni + 10 mesi + 3 mesi = 42 anni e 1 mese di anzianità contributiva.

2) Per coloro che sono nel Sistema Contributivo:

(lavoratori che possono far valere anzianità contributiva dopo il 31/12/1995)

Possono accedere alla pensione anticipata alla maturazione dei requisiti di anzianità contributiva, indipendentemente dall'età anagrafica, previsti per coloro che sono nel Sistema Retributivo o Misto.

Nel biennio 2019 – 2020, possono accedere alla pensione al verificarsi congiunto delle tre condizioni seguenti:

- a) raggiungimento dei 64 anni di età (uomini e donne);
- b) si siano maturati almeno 20 anni di anzianità contributiva;

c) l'ammontare della prima rata di pensione non deve essere inferiore a 2,8 volte l'importo dell'assegno sociale (anno 2019: assegno sociale mensile € 457,99 * 2,8 = € 1.282,37).

Dal 2021, per ogni biennio, il requisito dell'età anagrafica è aggiornato in relazione all'incremento delle aspettative di vita.

Anche in questo caso, per la decorrenza del trattamento pensionistico occorre attendere 3 mesi (c.d. finestra) dalla data di maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione.

PENSIONE "QUOTA 100"

È la novità dell'anno 2019, è stata introdotta in via sperimentale per gli anni 2019-2020 e 2021 e si applica a coloro che maturano i requisiti previsti entro il 31/12/2021.

È una modalità di accesso alla pensione in via anticipata rispetto alle precedenti tipologie.

Per accedere al pensionamento anticipato con "Quota 100" i requisiti minimi combinati sono:

- almeno 62 anni di età;
- almeno 38 anni di anzianità contributiva.

Per coloro che accedono alla pensione con "Quota 100" e che maturano i requisiti dal 30 gennaio 2019 e entro il 31/12/2021, la prima decorrenza utile per avere diritto al trattamento pensionistico è posticipata di <u>6 mesi</u> (c.d. finestra per i dipendenti pubblici) dalla data di maturazione dei requisiti.

Ai fini della maturazione del requisito contributivo minimo sono valutabili tutti i periodi contributivi a qualsiasi titolo versati o accreditati.

Diversamente che per le altre tipologie di accesso alla pensione, in questo caso la pensione con "Quota 100" non è cumulabile con redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa (dipendente o autonomo) fatta eccezione di quelli derivanti da <u>lavoro autonomo occasionale</u> e nel limite di 5.000,00 euro lordi annui.

Quest'ultimo vincolo permane per tutto il periodo intercorrente fra la data di decorrenza della pensione con "Quota 100" e la data di maturazione del requisito anagrafico per la Pensione di Vecchiaia.

RISOLUZIONE UNILATERALE DEL RAPPORTO DI LAVORO 1

In precedenza abbiamo trattato i casi in cui è il lavoratore a decidere se e quando uscire dal mondo del lavoro e, alla maturazione dei requisiti, accedere alla pensione.

Guardiamo il tema della risoluzione del rapporto di lavoro dalla parte dell'Amministrazione pubblica che può avvalersi o è obbligata ad utilizzare tale istituto normativo al verificarsi di specifiche condizioni.

A nostro parere si tratta di un istituto passibile di molte critiche, perché:

 è in contrasto con alcuni fondamentali dell'attuale normativa pensionistica che, ai fini della determinazione della misura della pensione, si basa sulla relazione diretta fra tempo lavorato, contributi versati e età anagrafica al momento dell'accesso alla pensione;

¹ Art. 4 DPR 1092/1973; art. 12 L 70/1975; art. 6 Dlgs 503/1992; art. 72, c. 7, Dl 112/2008; art. 24 Dl 201/2011; art. 2, c. 5, Dl 101/2013; art. 1 Dl 90/2014. Circolare Dipartimento Funzione Pubblica n. 2 del 19/2/2015.

il lavoratore è soggetto passivo e si rivolge esclusivamente ai dipendenti pubblici.

L'istituto della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro può manifestarsi con due modalità:

- 1) obbligatoria;
- 2) facoltativa.

RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO **OBBLIGATORIA**

Preliminarmente va ricordato che il "limite ordinamentale" per la permanenza in servizio, fissato a 65 anni di età dall'art. 4 del DPR n. 1092/1973 per i dipendenti statali (art. 12 L. n. 70/1975 per i dipendenti degli enti pubblici), non è stato modificato dalla riforma Monti-Fornero (art. 24, c. 6, DL n. 201/2011).

Le Amministrazioni "devono" ricorrere a questa modalità, quindi risolvendo il rapporto di lavoro, nei confronti di quei dipendenti:

- che hanno maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia;
- che al compimento dei 65 anni di età hanno perfezionato il diritto alla pensione anticipata.

RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO FACOLTATIVA

Diversamente dalla modalità "obbligatoria", il ricorso alla modalità "facoltativa" deve avere come presupposto una <u>motivazione</u> con riferimento alle esigenze organizzative e a criteri preventivamente individuati, di valenza generale, e non deve comportare pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi.

In ogni caso il presupposto per l'attivazione della risoluzione unilaterale "facoltativa" del rapporto di lavoro è che il dipendente, indipendentemente dall'età anagrafica, abbia maturato il requisito contributivo per la pensione anticipata che attualmente, e fino al 31/12/2026, è previsto in 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne; ricordando inoltre che ai fini della decorrenza del trattamento pensionistico ai requisiti prima indicati occorre aggiungere 3 mesi.

RINVIO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Nelle ipotesi in cui il dipendente, al raggiungimento del limite ordinamentale dei 65 anni di età o al compimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia con 67 anni di età, non abbia maturato alcun diritto al trattamento pensionistico perché l'anzianità contributiva è inferiore a 20 anni, il rapporto di lavoro non può essere risolto dall'Amministrazione.

Il rapporto di lavoro deve proseguire oltre tali limiti (dei 65 anni o dei 67 anni di età) per permettere al dipendente di maturare i requisiti minimi previsti per accedere al trattamento pensionistico; la prosecuzione del rapporto di lavoro non può eccedere il limite dei 71 anni.

Invero sono previste delle casistiche per le quali le Amministrazioni possono risolvere il rapporto di lavoro anche quando il dipendente pur valutando la eventuale permanenza fino ai 71 anni di età non riesce comunque a raggiungere i 20 anni di contribuzione per il diritto al trattamento pensionistico.

II TFS/TFR POSTICIPO E RATEIZZAZIONE

Nota dolente per i dipendenti pubblici che alla cessazione dal servizio devono attendere svariati anni prima di percepire il Trattamento di Fine Servizio (Indennità di buonuscita/Indennità di anzianità/Indennità Premio di Servizio) o il Trattamento di Fine Rapporto.

Ricordiamo che sono in regime di TFS i dipendenti pubblici assunti prima del 1° gennaio 2001, mentre quelli assunti a decorrere da tale data sono in regime di TFR; sono le modalità di calcolo che differenziano le due situazioni, ma è comune il principio secondo il quale tale trattamento economico spetta alla cessazione del rapporto di lavoro.

Dal 2010 è stato uno stillicidio di norme sulla materia, unico scopo quello di rinviare quanto più possibile l'erogazione dei trattamenti di fine servizio comunque denominati.

Fra posticipo della prima decorrenza e rateizzazione si possono superare i quattro anni, peggio può andare a chi accede alla pensione con Quota 100, in dettaglio:

- 1. La tempistica di erogazione del TFS/TFR prevede tre termini:
 - termine breve: entro 105 giorni in caso di cessazione per inabilità o per decesso;
 - termine di 12 mesi, in caso di cessazione per raggiungimento dei limiti di età e cessazione a seguito di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro;
 - termine di 24 mesi, in caso di cessazione per dimissioni volontarie con o senza diritto a pensione anticipata e in caso di recesso da parte del datore di lavoro (licenziamento, destituzione dall'impiego, ecc).

dei tre casi appena citati, oltre al periodo indicato, nella prima rata ci sono da aggiungere 3 mesi di cui l'Istituto previdenziale dispone oltre i quali è obbligato a pagare gli interessi legali.

- 2. La rateizzazione interviene quando l'importo del TFS/TFR, al lordo Irpef, supera i 50.000 euro, con le seguenti modalità:
 - importo unico se l'ammontare complessivo del TFS/TFR è pari o inferiore a 50.000 euro;
 - in due importi annuali se l'ammontare del TFS/TFR è superiore a 50.000 euro ma inferiore a 100.000 euro; in questo caso la prima rata è pari a 50.000 euro e la seconda rata è pari all'ammontare residuo;
 - in tre importi annuali se l'ammontare complessivo del TFS/TFR è uguale o superiore a 100.000 euro; in questo caso la prima rata è di 50.000 euro, la seconda rata è di 50.000 euro e la terza rata è pari all'ammontare residuo.

Per coloro che accedono alla pensione con "Quota 100" la tempistica di erogazione del TFS/TFR è dettata dall'art. 23, c. 1, del Dl n. 4/2019.

Così recita la norma: "i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche cui è liquidata la pensione quota 100, conseguono il riconoscimento dell'indennità di fine servizio comunque denominata <u>al momento in cui tale diritto maturerebbe a sequito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico</u>,, tenuto anche conto di quanto disposto relativamente agli adeguamenti dei requisiti pensionistici alla speranza di vita."

Tradotto questo linguaggio vuol dire che la prima rata (nel caso di un ammontare non superiore a 50.000 euro) può essere erogata al raggiungimento o del requisito anagrafico per il pensionamento

di vecchiaia (67 anni di età) o dei requisiti per il pensionamento anticipato (uomini; 42 anni e 10 mesi di contributi; donne: 41 anni e 10 mesi di contributi).

Con esempi estremi:

- UOMO: accede alla Quota 100 con 62 anni di età e 38 anni di contribuzione:
 - o Matura il requisito per la pensione di vecchiaia fra 5 anni (67 anni)
 - o Matura il requisito per la pensione anticipata fra 4 anni e 10 mesi (42 anni e 10 mesi)
 - Il primo requisito che raggiunge è quello legato alla pensione anticipata, per cui l'erogazione della prima rata avverrà decorsi 24 mesi dal raggiungimento del requisito, la seconda dopo 12 mesi dalla prima rata, la terza dopo 12 mesi dalla seconda rata.

In totale deve attendere 4 anni e 10 mesi ai quali si aggiungono altri 4 anni, più i tre mesi canonici dell'Istituto previdenziale.

- DONNA: accede alla Quota 100 con 62 anni di età e 38 anni di contribuzione:
 - o Matura il requisito per la pensione di vecchiaia fra 5 anni (67 anni)
 - o Matura il requisito per la pensione anticipata fra 3 anni e 10 mesi (41 anni e 10 mesi)
 - Il primo requisito che raggiunge è quello legato alla pensione anticipata, per cui l'erogazione della prima rata avverrà decorsi 24 mesi dal raggiungimento del requisito, la seconda rata decorsi 12 mesi dalla prima rata, la terza dopo 12 mesi dalla seconda rata.

In totale deve attendere 3 anni e 10 mesi ai quali si aggiungono altri 4 anni, più i tre mesi canonici dell'Istituto previdenziale.

- UOMO: accede alla Quota 100 con 64 anni di età e 38 anni di contribuzione:
 - Matura il requisito per la pensione di vecchiaia fra 3 anni (67 anni)
 - Matura il requisito per la pensione anticipata fra 4 anni e 10 mesi (42 anni e 10 mesi)
 - Il primo requisito che raggiunge è quello legato alla pensione di vecchiaia, per cui l'erogazione della prima rata avverrà decorsi 12 mesi dal raggiungimento del requisito, la seconda dopo 12 mesi dalla prima rata, la terza dopo 12 mesi dalla seconda rata.

In totale deve attendere 3 anni ai quali si aggiungono altri 3 anni, più i tre mesi canonici dell'Istituto previdenziale.

- DONNA: accede alla Quota 100 con 64 anni di età e 38 anni di contribuzione:
 - o Matura il requisito per la pensione di vecchiaia fra 3 anni (67 anni)
 - Matura il requisito per la pensione anticipata fra 3 anni e 10 mesi (41 anni e 10 mesi)
 - Il primo requisito che raggiunge è quello legato alla pensione di vecchiaia, per cui l'erogazione della prima rata avverrà decorsi 12 mesi, la seconda rata decorsi 12 mesi dalla prima rata, la terza dopo 12 mesi dalla seconda rata.

In totale deve attendere 3 anni ai quali si aggiungono altri 3 anni, più i tre mesi canonici dell'Istituto previdenziale.

ANTICIPO TFS/TFR e DETASSAZIONE

L'articolo 23 del DI n. 4/2019 ha introdotto la possibilità per i dipendenti pubblici, già cessati dal servizio o che cesseranno, di chiedere un cosiddetto "Anticipo del TFS".

In realtà non è in senso stretto un anticipo del TFS, ma si tratta di un finanziamento che il lavoratore chiede a banche o intermediari finanziari e per un importo massimo di 45.000 euro ovvero pari all'importo spettante nel caso in cui il TFS sia di importo inferiore ai 45.000 euro.

La norma prevede che su tale finanziamento gravi un interesse a carico del lavoratore che lo richiede.

La modalità di rimborso del finanziamento e dei relativi interessi è previsto avvenga direttamente dall'INPS che, nel corrispondere il trattamento di fine servizio, trattiene il relativo importo e lo versa all'istituto finanziatore.

Ad oggi non è ancora possibile fruire di questa opportunità perché non è stato formalizzato il provvedimento contenente la convenzione indicante le banche e gli intermediari finanziari (e indicante i tassi di interesse applicati) ai quali è possibile rivolgersi per chiedere il finanziamento.

L'articolo 24 del Dl n. 4/2019 prevede una riduzione dell'aliquota di imposta sul trattamento di fine servizio in misura pari a:

- a) 1,5 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro;
- b) 3 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro;
- c) 4,5 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi 36 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro;
- d) 6 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi 48 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro;
- e) 7,5 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi 60 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.

La riduzione dell'aliquota si applica sull'imponibile del trattamento di fine servizio fino a 50.000 euro.

CUMULO – RISCATTO – RICONGIUNZIONE – TOTALIZZAZIONE

Quando la carriera lavorativa, e contributiva, è frammezzata da impieghi in settori diversi (privato, pubblico e altro), con iscrizione a più gestioni pensionistiche o senza iscrizione ad alcuna gestione pensionistica, ci si trova di fronte ad istituti normativi che consentono una sorta di "unicità" nella costruzione di un filo logico della propria vita contributiva.

Per valutare quale di essi è più confacente proviamo a entrare nella terminologia "pensionistica" avendo presente il significato principale e gli effetti di questi istituti, con l'accortezza di rivolgersi agli "specialisti" per il loro utilizzo:

a) CUMULO:

 ¥ la possibilità di cumulare gratuitamente i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione;

- √ riguarda i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla Gestione separata e alle forme sostitutive ed esclusive dell'AGO (Assicurazione Generale Obbligatoria);
- ✓ tale facoltà può essere esercitata esclusivamente per la liquidazione dei seguenti trattamenti pensionistici:
 - i. pensione di vecchiaia con i requisiti anagrafici (67 anni) e contributivi (minimo 20 anni) previsti dalla normativa;
 - ii. pensione per inabilità;
 - iii. pensione ai superstiti di assicurato deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione presso una delle Gestioni assicurative interessate al cumulo.
- √ l'accesso alla pensione con "Quota 100" è possibile con il cumulo dei periodi assicurativi.

b) **RISCATTO**:

- ✓ È la possibilità di ottenere, a pagamento, la copertura assicurativa di periodi per i quali non c'è stato versamento contributivo;
- ✓ Gli oneri versati per il "riscatto" sono oneri deducibili e quindi abbattono il reddito imponibile Irpef;
- ✓ La contribuzione da riscatto è equiparata a tutti gli effetti a quella obbligatoria, quindi è utile sia per il diritto alla pensione che per la sua misura;
- ✓ Per le domande di riscatto presentate dal 1/1/2008 è possibile la rateizzazione in 120 rate;
- ✓ Di seguito i periodi riscattabili:
 - a) Contributi omessi e prescritti
 - b) Lavoro all'estero
 - c) Corso di laurea (durata legale del corso, intero o parziale a richiesta dell'interessato) [è possibile riscattare più Corsi di laurea]
 - d) Corsi per: Diploma universitario; Diploma di specializzazione; Dottorato di ricerca (durata legale dei corsi)
 - e) Assistenza e cura dei disabili (massimo 5 anni)
 - f) Astensione facoltativa per maternità fuori dal rapporto di lavoro (6 mesi per ogni maternità e per un massimo di 5 anni)
 - g) Sospensione o interruzione del rapporto di lavoro (massimo 3 anni)
 - h) Formazione professionale, studio e ricerca e inserimento nel mercato del lavoro
 - i) Intervalli tra lavori discontinui, stagionali o temporanei
 - j) Part-time (a copertura dei periodi in cui non è stata effettuata la prestazione lavorativa)
 - k) Servizio civile volontario
 - I) Congedo per gravi motivi familiari (massimo 2 anni)

Sopra l'elencazione con l'accortezza di verificare per ogni evento i periodi e le specificità, considerando che per alcuni di essi la possibilità di riscatto non può essere antecedente al 31/12/1996 o, ad esempio, per esercitare la facoltà di riscatto è necessario avere periodi minimi di contribuzione.

✓ Calcolo dell'onere di riscatto:

I metodi di calcolo dell'onere di riscatto sono due in ragione della collocazione temporale del periodo da riscattare:

- La **riserva matematica**, utilizzata per calcolare l'onere da riscatto per periodi collocati fino al 31/12/1995, oppure di quelli successivi a tale data, e comunque fino al 31/12/2011 per quei soggetti ai quali si applica il Sistema retributivo per il calcolo della pensione;
- Il calcolo percentuale, utilizzato per determinare l'onere da riscatto per periodi collocati successivamente al 31/12/1995 per quei soggetti ai quali si applica il Sistema contributivo o il Sistema misto per il calcolo della pensione.
- Il riscatto agevolato:
 - Con il Dl n. 4/2019, art. 20, è stata introdotta, in via sperimentale per il triennio 2019-2021, la possibilità di riscattare periodi, per un massimo di 5 anni, in via agevolata e non coperti da contribuzione per coloro che sono privi di anzianità contributiva al 31/12/1995 e non già titolari di pensione. L'onere è determinato in via agevolata solo per eventi successivi al 31/12/1995 ed è pari a 5.239,74 euro per ogni anno da riscattare.

Attenzione: nella ipotesi di eventuale e successiva acquisizione di anzianità assicurativa antecedente al 1/1/1996 determina l'annullamento d'ufficio del riscatto già effettuato e i contributi versati vengono restituiti

c) **RICONGIUNZIONE**:

- a. È la possibilità per il lavoratore di far confluire in una unica gestione previdenziale tutti i contributi versati nell'arco della vita assicurativa in enti o fondi di previdenza diversi (con esclusione della Gestione separata INPS);
- b. Il lavoratore consegue una pensione unica;
- c. La ricongiunzione è onerosa a carico del richiedente.

d) TOTALIZZAZIONE:

- a. È la possibilità per il lavoratore di utilizzare, sommandoli, tutti i periodi assicurativi maturati (e non coincidenti) in due o più forme di assicurazione obbligatoria IVS al fine di perfezionare i requisiti richiesti per la pensione di vecchiaia, anticipata, di inabilità e indiretta:
- b. La pensione viene liquidata pro-quota dalle singole gestioni pensionistiche cui il lavoratore è stato iscritto e in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati;
- c. La totalizzazione è gratuita (dal 1/1/2006).

IL CALCOLO DELLA PENSIONE

Il passaggio successivo, dopo aver visto come si accede alla pensione, è quello del come si calcola la pensione nel suo importo.

I sistemi di calcolo della pensione sono:

- Sistema Retributivo;
- Sistema Contributivo;

- Sistema Misto.

Con la riforma pensionistica Monti-Fornero (Dl 201/2011) è stato introdotto il calcolo della pensione con il Sistema contributivo per le anzianità contributive successive al 31/12/2011 anche per coloro che si trovano nel Sistema Retributivo.

Per sapere chi si colloca in quale dei tre sistemi si parte sempre dall'anzianità contributiva alla data del 31/12/1995:

- Sistema Retributivo: si applica a coloro che possono far valere almeno 18 anni di contributi al 31/12/1995;
- Sistema Contributivo: si applica a coloro che possono far valere contribuzione a decorrere dal 1/1/1996;
- Sistema Misto: si applica a coloro che possono far valere meno di 18 anni di contributi al 31/12/1995.

SISTEMA RETRIBUTIVO:

si perviene alla misura della pensione sommando le seguenti quote di pensione:

- Quota A: per il periodo antecedente e fino al 31/12/1992;
- Quota B: per il periodo successivo al 31/12/1992 e fino al 31/12/2011;
- Quota C (metodo Contributivo): per il periodo successivo al 31/12/2011 e fino alla data di cessazione.

Relativamente alla Quota C secondo la normativa (DI 201/2011) sarebbe da calcolare con il Sistema Contributivo, però a partire dal 2015 è stato introdotto un meccanismo secondo il quale tale quota di pensione è da determinare comparando, per il periodo successivo al 31/12/2011, il calcolo con il Sistema Contributivo e con il Sistema Retributivo e attribuendo come misura della pensione il valore inferiore dei due risultati.

La Quota A:

- è data dal prodotto fra la Retribuzione utile "Ru" (riferimento alla retribuzione dell'ultimo mese) per l'aliquota di rendimento "Ar1" maturata al 31/12/1992. ²

La Quota B:

 è data dal prodotto fra la retribuzione media (comprensiva del salario accessorio) rivalutata "Rm10" degli ultimi 10 anni per l'aliquota di rendimento "Ar2" maturata nel periodo dal 1/1/1993 al 31/12/2011. 3

La Quota C:

- è data dal valore inferiore fra la comparazione dei seguenti calcoli:
 - o dal prodotto fra il montante contributivo rivalutato "MC" (media quinquennale del PIL nominale) accumulato nel periodo 1/1/2012 e fino alla cessazione per il

² Per i dipendenti degli Enti pubblici non economici la Quota A è data dalla retribuzione media rivalutata degli ultimi 5 anni per l'aliquota di rendimento maturata alla data del 31/12/1992.

³ A partire dal 1/1/1998 le aliquote di rendimento vengono abbattute in rapporto ad alcune soglie di retribuzione pensionabile.

- Coefficiente di Trasformazione "CT" correlato all'età anagrafica al momento della cessazione;
- dal prodotto fra la retribuzione media (comprensiva del salario accessorio) rivalutata "Rm10" degli ultimi 10 anni per l'aliquota di rendimento maturata "Ar3" nel periodo dal 1/1/2012 alla data di cessazione. ⁴

Potremmo sintetizzare così la formula:

Pensione = Quota A+Quota B+Quota C = Ru*Ar1+Rm10*Ar2+(minore fra: MC*CT e Rm10*Ar3)

SISTEMA CONTRIBUTIVO:

si perviene alla misura della pensione con il prodotto del Montante contributivo rivalutato "MC" (media quinquennale del PIL nominale) accumulato a partire dalla data di inizio contribuzione e fino alla cessazione per il Coefficiente di Trasformazione "CT" correlato all'età anagrafica alla data di cessazione.

La formula è la seguente:

Pensione = Montante Contributivo * Coefficiente di Trasformazione = MC * CT

SISTEMA MISTO:

questo sistema è la combinazione dei primi due, poiché si perviene al calcolo della pensione sommando la parte di pensione calcolata con il Sistema Retributivo per i periodi fino al 31/12/1995 e la parte di pensione calcolata con il Sistema Contributivo per il periodo dal 1/1/1996 alla data di cessazione.

Quindi con:

- Sistema Retributivo: Quota A, per il periodo fino al 31/12/1992
- Sistema Retributivo: Quota B, per il periodo dal 1/1/1993 al 31/12/1995;
- Sistema Contributivo: Quota C, per il periodo dal 1/1/1996 fino alla data di cessazione.

La Quota A:

 è data dal prodotto fra la Retribuzione utile "Ru" (riferimento alla retribuzione dell'ultimo mese) per l'aliquota di rendimento maturata "Ar1" al 31/12/1992. ⁵

La Quota B:

 è data dal prodotto fra la retribuzione media (comprensiva del salario accessorio) rivalutata "Rmc" e percepita dal 1/1/1993 alla data di cessazione per l'aliquota di rendimento maturata "Ar4" nel periodo dal 1/1/1993 al 31/12/1995. ⁶

La Quota C:

⁴ A partire dal 1/1/1998 le aliquote di rendimento vengono abbattute in rapporto ad alcune soglie di retribuzione pensionabile.

⁵ Per i dipendenti degli Enti pubblici non economici la Quota A è data dalla retribuzione media rivalutata degli ultimi 5 anni per l'aliquota di rendimento maturata alla data del 31/12/1992.

⁶ A partire dal 1/1/1998 le aliquote di rendimento vengono abbattute in rapporto ad alcune soglie di retribuzione pensionabile.

- è data dal prodotto fra il montante contributivo rivalutato "MC" (media quinquennale del PIL nominale) accumulato nel periodo dal 1/1/1996 e fino alla cessazione per il Coefficiente di Trasformazione "CT" correlato all'età anagrafica al momento della cessazione.

Potremmo sintetizzare così la formula:

Pensione = Quota A + Quota B + Quota C = Ru * Ar1 + Rmc * Ar4 + MC*CT

IL CALCOLO DEI TRATTAMENTI DI FINE SERVIZIO (TFS) e del TFR

La data discrimine per individuare chi si trova in regime di TFS e chi in regime di TFR è il 31/12/2000:

- in regime di TFS coloro che erano in servizio alla data del 31/12/2000;
- in regime di TFR coloro che sono stati assunti dal 1/1/2001.

Con la generica dizione denominazione di trattamenti di fine servizio, per i nostri settori, si intendono:

- l'Indennità di buonuscita "IBU" per i dipendenti statali compresi le Agenzie fiscali;
- l'indennità di anzianità "IA" per i dipendenti degli enti pubblici non economici. Categorie di personale.

INDENNITA' DI BUONUSCITA "IBU"

Per determinare il valore lordo dell'IBU il calcolo è molto semplice e basta avere sottomano il cedolino stipendiale dell'ultimo mese di lavoro.

Le voci retributive da considerare sono:

- lo stipendio tabellare per 12;
- l'Indennità Integrativa speciale "IIS" per 12;
- la RIA (con eventuali maggiorazioni) per 12;
- l'indennità di amministrazione "IA" per 12;
- la 13[^] mensilità.

Altro elemento indispensabile è l'anzianità di servizio, considerando gli anni interi e le frazioni di anno e nel caso di frazione con sei mesi e un giorno si ha l'arrotondamento ad anno intero.

La formula per avere l'importo al lordo Irpef è la seguente:

IBU = Base retributiva (Stipendio + IIS +RIA + IA + 13^) / 12 * 80% * Numero anni servizio

INDENNITA' DI ANZIANITA' "IA"

Per determinare il valore lordo dell'IA il calcolo è molto semplice e basta avere sottomano il cedolino stipendiale dell'ultimo mese di lavoro.

Le voci retributive da considerare sono:

- lo stipendio tabellare per 12;
- l'Indennità Integrativa speciale "IIS" per 12;
- la RIA (con eventuali maggiorazioni) per 12;
- la 13[^] mensilità.

Altro elemento indispensabile è l'anzianità di servizio, considerando gli anni interi e le frazioni di anno e nel caso di frazione con sei mesi e un giorno si ha l'arrotondamento ad anno intero.

La formula per avere l'importo al lordo Irpef è la seguente:

IA = Base retributiva (Stipendio + IIS +RIA + 13^) / 12 * 100% * Numero anni servizio

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO "TFR"

Il presupposto normativo è quello che regola anche i lavoratori dei settori privati, ovvero l'art. 2120 del Codice civile.


Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari al 6,91% delle voci retributive individuate dai CCNL. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.

Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del periodo precedente, comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.

Il trattamento di cui ai periodi precedenti, con esclusione della quota maturata nell'anno, è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI), accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.

Le voci retributive oggi utili ai fini dell'accantonamento TFR sono:

- lo stipendio tabellare;
- l'indennità integrativa speciale;
- la RIA (con eventuali maggiorazioni);
- l'indennità di amministrazione;
- la posizione organizzativa;
- la 13[^] mensilità.



Per completare il lavoro di seguito delle schede descrittive che illustrano con maggiori dettagli quanto descritto prima.

Confsal UNSA




Da dove iniziamo?

Parlare di pensioni una volta detto quali sono i requisiti per accedervi, parliamo dei sistemi di calcolo e di come materialmente vengono determinati gli importi pensionistici.


A proposito dei Sistemi di calcolo, contrariamente a quanto si faceva in passato quando si partiva con il Sistema Retributivo, iniziamo con il Sistema Contributivo considerato che tale metodo, per intero o quota parte, è l'elemento comune a tutte le tipologie di calcolo della pensione.

E poi, TFS/TFR: posticipo, rateizzazione, calcolo




(Tav. 1 Bis)

Tipologia di pensione per coloro che possono far valere contribuzione a partire dal 1/1/1996 (Sistema Contributivo)



(*) il requisito anagrafico è quello previsto a decorrere dal 1/1/2019.



(*) per i periodi contributivi successivi al 31/12/2011 la riforma "Fornero" prevede il Sistema Contributivo. Ai fini della determinazione dell'importo pensionistico vedere le Tavole relative al "SISTEMA RETRIBUTIVO".

(Tav. 3)

Attenzione a questi termini:

- Aliquota di rendimento = nel Sistema retributivo l'Anzianità contributiva si misura con le Aliquote di rendimento che nel caso dei dipendenti «statali» sono le seguenti:
 - Nei primi 15 anni di servizio è pari al 2,333% per ogni anno;
 - Successivamente al 15° anno, l'Aliquota di rendimento è pari all'1,80% per ogni anno
 - Per le frazioni di anno e per ogni mese, si considera 1/12 di tali aliquote.
- Ultimo stipendio (*) = Stipendio base + Indennità Integrativa Speciale + R.I.A. + Assegni Personali pensionabili + Retribuzione di posizione fissa e variabile (dirigenti) [valori mensili * 12]
- Maggiorazione del 18% = è il risultato di: [(Stipendio base + R.I.A. + Assegni personali (se previsti da specifiche disposizioni di legge)]*18% [valore mensile * 12]
- Retribuzione Media rivalutata = è la retribuzione media degli ultimi 10 anni di lavoro antecedenti la cessazione, è calcolata dalla somma delle retribuzioni percepite ogni anno rivalutate «in misura corrispondente alla variazione, tra l'anno solare di riferimento e quello precedente la decorrenza della pensione, dell'indice annuo dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT. si applica altresì un aumento di un punto percentuale per ogni anno solare preso in considerazione....».
- Montante contributivo = Ai fini della determinazione del montante contributivo individuale si applica alla base imponibile l'aliquota di computo e la contribuzione così ottenuta si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso di capitalizzazione.
 - Il tasso annuo di capitalizzazione è dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare.
 - Per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, l'aliquota per il computo della pensione è fissata al 33 per cento.
- Coefficiente di trasformazione CT = sono Coefficienti correlati all'età anagrafica e utilizzati per calcolare la pensione nel Sistema Contributivo.

Età	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71
СТ	4,200%	4,304%	4,414%	4,532%	4,657%	4,790%	4,932%	5,083%	5,245%	5,419%	5,604%	5,804%	6,021%	6,257%	6,513%

- Retribuzione di riferimento 1 per il calcolo dell'importo della pensione in Quota A = Retribuzione annuale: Ultimo stipendio (vedi sopra)+ Maggiorazione del 18% (vedi sopra)
- Retribuzione di riferimento 2 per il calcolo dell'importo della pensione in Quota B = Media delle retribuzioni annuali (esclusa la 13^ mensilità) percepite negli ultimi 10 anni e rivalutate; ai fini della individuazione della retribuzione annuale si prendono le seguenti voci:
 - Stipendio annuale (12 mesi)
 - I.I.S. (12 mesi)
 - R.I.A. (12 mesi)
 - Assegni personali (12 mesi)
 - Maggiorazione del 18%
 - Retribuzione di Posizione Fissa e Variabile (12 mesi)
 - Salario accessorio nell'anno (Indennità di Amministrazione annuale + compensi per produttività + compensi per indennità varie + compensi per lavoro straordinario + ecc..): il salario accessorio utile a essere incluso nella retribuzione annuale è la parte che eccede il valore della Maggiorazione del 18%:

Ex: F1 3^ Area Giustizia: Stipendio = € 22.291,78 (di cui Stipendio base € 15.845,88 e I.I.S. € 6.445,85); RIA = € 1.200,00. La Maggiorazione del 18% è pari a € 3.068,26 = (15.845,88 +1.200,00) * 18%. Salario accessorio € 7.192,88, di cui: Indennità di Amministrazione = € 5.192,88; Produttività e altri compensi = € 2.000,00. Salario accessorio utile € 4.124,62 = € 7.192,88 − 3.068,26

- Retribuzione di riferimento 3 per il calcolo dell'importo della pensione in Quota C = come Retribuzione di riferimento 2

(*) per il personale del Dipartimento della polizia penitenziaria l'Indennità di Amministrazione è inclusa anche nella Quota A.

(Tav. 4) SISTEMA CONTRIBUTIVO - Come si calcola la Pensione Montante Contributivo <> Coefficiente di Trasformazione

Il calcolo della pensione con il Sistema Contributivo si applica a tutti coloro che possono far valere contribuzione a partire dal 1° Gennaio 1996

Importo Pensione = MC * CT

Montante contributivo (MC) = Ai fini della determinazione del montante contributivo individuale si applica alla base imponibile l'aliquota di computo e la contribuzione così ottenuta si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso di capitalizzazione.

- Il tasso annuo di capitalizzazione è dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare.
- Per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, l'aliquota per il computo della pensione è fissata al 33 per cento.

Coefficiente di trasformazione (CT) = sono Coefficienti correlati all'età anagrafica e utilizzati alla cessazione dal servizio per calcolare la pensione nel Sistema Contributivo.


Schema di determinazione del Montante Contributivo per gli anni a partire dal 1996 nella diapositiva Tav. 5

È importante ricordare che nel Sistema Contributivo "pieno", ossia per coloro che possono far valere contribuzione dal 1/1/1996, c'è un tetto alla base imponibile, cd massimale contributivo oltre il quale non vi è contribuzione utile a pensione.

Il "tetto di retribuzione pensionabile" per l'anno 2019 è di € 102.543,00

	Coefficienti di Trasformazione in vigore dal 1° gennaio 2019														
Età	<i>57</i>	58	59	60	61	<i>62</i>	<i>63</i>	64	65	66	67	68	69	70	71
СТ	4,200%	4,304%	4,414%	4,532%	4,657%	4,790%	4,932%	5,083%	5,245%	5,419%	5,604%	5,804%	6,021%	6,257%	6,513%

Un esempio di calcolo della pensione nel Sistema Contributivo (Tavole 5 e 6)



(Tav. 5) SISTEMA CONTRIBUTIVO - Come si calcola la Pensione

Coefficienti di Trasformazione - **CT**

	7
Età	СТ
57,00	4,200%
58,00	4,304%
59,00	4,414%
60,00	4,532%
61,00	4,657%
62,00	4,790%
63,00	4,932%
64,00	5,083%
65,00	5,245%
66,00	5,419%
67,00	5,604%
68,00	5,804%
69,00	6,021%
70,00	6,257%
71,00	6,513%


Le frazioni di anno anagrafico vengono considerate ai fini della attribuzione del CT Esempio: età alla cessazione 64 anni e 7 mesi CT = 5,083 + (5,245 – 5,083)/12*7= 5,177

Piano di accumulo Montante Contributivo – MC

N.ro anni	Anno di riferimento	imento contributivo precedenti anni		Montante contributivo rivalutato	Imponibile retributivo Anno corrente (*)	Aliquota contributiva	Montante contributivo anno corrente	Montante complessivo rivalutato
(1)	(2)	(3) = 9	(4)	$(5) = (3 \times 4)$	(6)	(7)	(8) =(6 x 7)	(9) = (5 + 8)
1	1996	€ 0,00	1,011344	€ 0,00	€ 31.200,00	33%	€ 10.296,00	€ 10.296,0
2	1997	€ 10.296,00	1,001643	€ 10.312,92	€ 31.600,00	33%	€ 10.428,00	€ 20.740,
3	1998	€ 20.740,92	1,000000	€ 20.740,92	€ 31.600,00	33%	€ 10.428,00	€ 31.168,9
4	1999	€ 31.168,92	1,000000	€ 31.168,92	€ 31.700,00	33%	€ 10.461,00	€ 41.629,
5	2000	€ 41.629,92	1,000000	€ 41.629,92	€ 31.800,00	33%	€ 10.494,00	€ 52.123,
6	2001	€ 52.123,92	1,000000	€ 52.123,92	€ 31.800,00	33%	€ 10.494,00	€ 62.617,
7	2002	€ 62.617,92	1,000000	€ 62.617,92	€ 32.642,25	33%	€ 10.771,94	€ 73.389,
8	2003	€ 73.389,86	1,000000	€ 73.389,86	€ 32.643,25	33%	€ 10.772,27	€ 84.162,
9	2004	€ 84.162,13	1,000000	€ 84.162,13	€ 32.644,25	33%	€ 10.772,60	€ 94.934,
10	2005	€ 94.934,73	1,000000	€ 94.934,73	€ 32.645,25	33%	€ 10.772,93	€ 105.707,
11	2006	€ 105.707,67	1,000000	€ 105.707,67	€ 32.646,25	33%	€ 10.773,26	€ 116.480,
12	2007	€ 116.480,93	1,000000	€ 116.480,93	€ 32.647,25	33%	€ 10.773,59	€ 127.254,
13	2008	€ 127.254,52	1,000000	€ 127.254,52	€ 32.648,25	33%	€ 10.773,92	€ 138.028,
14	2009	€ 138.028,44	1,000000	€ 138.028,44	€ 32.649,25	33%	€ 10.774,25	€ 148.802,
15	2010	€ 148.802,70	1,000000	€ 148.802,70	€ 32.650,25	33%	€ 10.774,58	€ 159.577,
16	2011	€ 159.577,28	1,000000	€ 159.577,28	€ 32.651,25	33%	€ 10.774,91	€ 170.352,
17	2012	€ 170.352,19	1,000000	€ 170.352,19	€ 32.652,25	33%	€ 10.775,24	€ 181.127,
18	2013	€ 181.127,43	1,000000	€ 181.127,43	€ 32.653,25	33%	€ 10.775,57	€ 191.903,
19	2014	€ 191.903,01	1,000000	€ 191.903,01	€ 32.654,25	33%	€ 10.775,90	€ 202.678,
20	2015	€ 202.678,91	1,000000	€ 202.678,91	€ 32.655,25	33%	€ 10.776,23	€ 213.455,
21	2016	€ 213.455,14	1,000000	€ 213.455,14	€ 32.656,25	33%	€ 10.776,56	€ 224.231,
22	2017	€ 224.231,70	1,000000	€ 224.231,70	€ 32.657,25	33%	€ 10.776,89	€ 235.008,
23	2018	€ 235.008,60	1,000000	€ 235.008,60	€ 32.658,25	33%	€ 10.777,22	€ 245.785,8

Importo Pensione = MC * CT

(Tav. 6) SISTEMA CONTRIBUTIVO - Come si calcola la Pensione




(*) Importi al lordo Irpef

(Tav. 7) nel SISTEMA RETRIBUTIVO - Come si calcola la Pensione

Anzianità contributiva < > Aliquote di rendimento

Il Sistema Retributivo si applica a coloro che possono far valere almeno 18 anni di anzianità contributiva al 31/12/1995

Le "Quote" corrispondono ai periodi di contribuzione maturati a determinate date; ognuna di esse, in ragione dell'Aliquota di rendimento maturata a tali date e alla retribuzione pensionabile di riferimento, determina una porzione dell'importo totale della pensione.



Nel Sistema retributivo l'Anzianità contributiva si misura con le Aliquote di rendimento per ogni anno di contribuzione. Nel caso dei dipendenti «statali»:

- nei primi 15 anni l'Aliquota di rendimento è pari al 2,333% per ogni anno;
- per ogni anno successivo al 15°, l'Aliquota di rendimento è pari all'1,80%.

Per le frazioni di anno, si considera 1/12 di tali aliquote per ogni mese.

(Tav. 8) nel SISTEMA RETRIBUTIVO - Come si calcola la Pensione <u>Retribuzioni di riferimento</u> per Quota A, per Quota B e Quota C - <u>Montante contributivo</u>

Quota «A»

Ultimo stipendio x aliquota di rendimento maturata al 31/12/1992

Le voci stipendiali da prendere a riferimento sono (ultimo mese rapportato ad anno 12 mesi):

- Stipendio base (esclusa I.I.S.)
- I.I.S.
- RIA (e eventuale maggiorazione)
- Assegni personali (da specifiche disposizioni di legge)
- Maggiorazione del 18% [= (Stipendio base (esclusa I.I.S.) + RIA) * 18%]
- per i Dirigenti: Retribuzione di posizione fissa e variabile

Quota «B»


Media delle Retribuzioni rivalutate degli ultimi 10 anni x aliquota di rendimento maturata dal 1/1/1993 al 31/12/2011

Le voci stipendiali da prendere a riferimento sono (esclusa la 13^):

- Stesse voci della Quota A
 Con l'aggiunta del:
- Salario accessorio [a decorrere dal 1/1/1996] (Indennità di Amministrazione + Compensi per produttività, per straordinario, per indennità varie): solo l'importo che eccede il valore della Maggiorazione del 18%.

(Esempio:

Stip. Base € 1.000 + RIA € 100 = € 1.100 Maggiorazione = 1.100 * 18% = 198 Salario access. = 300 Salario access. utile = 300 – 198 = € 102)



(*) Quota «C» – Per questa Quota di pensione si fa un doppio calcolo, con il Sistema Contributivo e con il Sistema retributivo. Comparati i due risultati, ai fini della determinazione della pensione si attribuisce il valore inferiore. (Tav. 9)

Aliquote di rendimento per i dipendenti pubblici «statali»



Precedentemente alla Riforma Fornero l'aliquota massima raggiungibile era dell'80%, pari a 40 anni di anzianità contributiva.

In base alla legge n. 190/2014, art. 1, c. 707, e alla Circolare INPS n. 74/2015 vengono "valorizzate" anche le anzianità contributive maturate dal 1/1/2012 e quindi anche oltre i 40 anni; questa procedura si applica esclusivamente a coloro che possono far valere almeno 18 anni di anzianità contributiva alla data del 31/12/1995.

Anni/Mesi	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0		0,194%	0,389%	0,583%	0,778%	0,972%	1,167%	1,361%	1,556%	1,750%	1,944%	2,139%	2,333%
1	2,333%	2,528%	2,722%	2,917%	3,111%	3,306%	3,500%		3,889%	4,083%	4,278%	4,472%	4,667%
2	4,667%	4,861%	5,056%	5,250%	5,444%	5,639%	5,833%		6,222%	6,417%	6,611%	6,806%	7,000%
3	7,000%	7,194%	7,389%	7,583%	7,778%	7,972%	8,167%		8,556%	8,750%	8,944%	9,139%	9,333%
4	9,333%	9,528%	9,722%	9,917%	10,111%	10,306%	10,500%		10,889%	11,083%	11,278%	11,472%	11,667%
5	11,667%	11,861%	12,056%	12,250%	12,444%	12,639%	12,833%		13,222%	13,417%	13,611%	13,806%	14,000%
6	14,000%	14,194%	14,389%	14,583%	14,778%	14,972%	15,167%		15,556%	15,750%	15,944%	16,139%	16,333%
7	16,333%	16,528%	16,722%	16,917%	17,111%	17,306%	17,500%		17,889%	18,083%	18,278%	18,472%	18,667%
8	18,667%	18,861%	19,056%	19,250%	19,444%	19,639%	19,833%		20,222%	20,417%	20,611%	20,806%	21,000%
9	21,000%	21,194%	21,389%	21,583%	21,778%	21,972%	22,167%		22,556%	22,750%	22,944%	23,139%	23,333%
10	23,333%	23,528%	23,722%	23,917%	24,111%	24,306%	24,500%		24,889%	25,083%	25,278%	25,472%	25,667%
11	25,667%	25,861%	26,056%	26,250%	26,444%	26,639%	26,833%		27,222%	27,417%	27,611%	27,806%	28,000%
12	28,000%	28,194%	28,389%	28,583%	28,778%	28,972%	29,167%		29,556%	29,750%	29.944%	30,139%	30,333%
13	30,333%	30,528%	30,722%	30,917%	31,111%	31,306%	31,500%		31,889%	32,083%	32,278%	32,472%	32,667%
14	32,667%	32,861%	33,056%	33,250%	33,444%	33,639%	33,833%		34,222%	34,417%	34,611%	34,806%	35,000%
15	35,000%	35,150%	35,300%	35,450%	35,600%	35,750%	35,900%		36,200%	36,350%	36,500%	36,650%	36,800%
16	36,800%	36,950%	37,100%	37,250%	37,400%	37,550%	37,700%		38,000%	38,150%	38,300%	38,450%	38,600%
17	38,600%	38,750%	38,900%	39,050%	39,200%	39,350%	39,500%		39,800%	39,950%	40,100%	40,250%	40,400%
18	40,400%	40,550%	40,700%	40,850%	41,000%	41,150%	41,300%		41,600%	41,750%	41,900%	42,050%	42,200%
19	42,200%	42,350%	42,500%	42,650%	42,800%	42,950%	43,100%		43,400%	43,550%	43,700%	43,850%	44,000%
20	44,000%	44,150%	44,300%	44,450%	44,600%	44,750%	44,900%	45,050%	45,200%	45,350%	45,500%	45,650%	45,800%
21	45,800%	45,950%	46,100%	46,250%	46,400%	46,550%	46,700%		47,000%	47,150%	47,300%	47,450%	47,600%
22	47,600%	47,750%	47,900%	48,050%	48,200%	48,350%	48,500%		48,800%	48,950%	49,100%	49,250%	49,400%
23	49,400%	49,550%	49,700%	49,850%	50,000%	50,150%	50,300%		50,600%	50,750%	50,900%	51,050%	51,200%
24	51,200%	51,350%	51,500%	51,650%	51,800%	51,950%	52,100%		52,400%	52,550%	52,700%	52,850%	53,000%
25	53,000%	53,150%	53,300%	53,450%	53,600%	53,750%	53,900%	54,050%	54,200%	54,350%	54,500%	54,650%	54,800%
26	54,800%	54,950%	55,100%	55,250%	55,400%	55,550%	55,700%		56,000%	56,150%	56,300%	56,450%	56,600%
27	56,600%	56,750%	56,900%	57,050%	57,200%	57,350%	57,500%		57,800%	57,950%	58,100%	58,250%	58,400%
28	58,400%	58,550%	58,700%	58,850%	59,000%	59,150%	59,300%		59,600%	59,750%	59,900%	60,050%	60,200%
29	60,200%	60,350%	60,500%	60,650%	60,800%	60,950%	61,100%		61,400%	61,550%	61,700%	61,850%	62,000%
30	62,000%	62,150%	62,300%	62,450%	62,600%	62,750%	62,900%		63,200%	63,350%	63,500%	63,650%	63,800%
31	63,800%	63,950%	64,100%	64,250%	64,400%	64,550%	64,700%		65,000%	65,150%	65,300%	65,450%	65,600%
32	65,600%	65,750%	65,900%	66,050%	66,200%	66,350%	66,500%		66,800%	66,950%	67,100%	67,250%	67,400%
33	67,400%	67,550%	67,700%	67,850%	68,000%	68,150%	68,300%		68,600%	68,750%	68,900%	69,050%	69,200%
34	69,200%	69,350%	69,500%	69,650%	69,800%	69,950%	70,100%		70,400%	70,550%	70,700%	70,850%	71,000%
35	71,000%	71,150%	71,300%	71,450%	71,600%	71,750%	71,900%		72,200%	72,350%	72,500%	72,650%	72,800%
36	72,800%	72,950%	73,100%	73,250%	73,400%	73,550%	73,700%	73,850%	74,000%	74,150%	74,300%	74,450%	74,600%
37	74,600%	74,750%	74,900%	75,050%	75,200%	75,350%	75,500%		75,800%	75,950%	76,100%	76,250%	76,400%
38	76,400%	76,550%	76,700%	76,850%	77,000%	77,150%	77,300%		77,600%	77,750%	77,900%	78,050%	78,200%
39	78,200%	78,350%	78,500%	78,650%	78,800%	78,950%	79,100%		79,400%	79,550%	79,700%	79,850%	80,000%
40	80,000%	80,150%	80,300%	80,450%	80,600%	80,750%	80,900%		81.200%	81,350%	81,500%	81,650%	81,800%
41	81,800%	81,950%	82,100%	82,250%	82,400%	82,550%	82,700%		83,000%	83,150%	83,300%	83,450%	83,600%
42	83,600%	83,750%	83,900%	84,050%	84,200%	84,350%	84,500%	84,650%	84,800%	84,950%	85,100%	85,250%	85,400%
43	85,400%	85,550%	85,700%	85,850%	86,000%	86,150%	86,300%		86,600%	86,750%	86,900%	87,050%	87,200%
44	87,200%	87,350%	87,500%	87,650%	87,800%	87,950%	88,100%		88,400%	88,550%	88,700%	88,850%	89,000%
45	89,000%	89,150%	89,300%	89,450%	89,600%	89,750%	89,900%		90,200%	90,350%	90,500%	90,650%	90,800%
46	90,800%	90,950%	91,100%	91,250%	91,400%	91,550%	91,700%		92,000%	92,150%	92,300%	92,450%	92,600%
47	92,600%	92,750%	92,900%	93,050%	93,200%	93,350%	93,500%	93,650%	93,800%	93,950%	94,100%	94,250%	94,400%
48	94,400%	94,550%	94,700%	94,850%	95,000%	95,150%	95,300%		95,600%	95,750%	95,900%	96,050%	96,200%
49	96,200%	96,350%	96,500%	96,650%	96,800%	96,950%	97,100%		97,400%	97,550%	97,700%	97,850%	98,000%
50	98,000%	98,150%	98,300%	98,450%	98,600%	98,750%	98,900%	99,050%	99,200%	99,350%	99,500%	99,650%	99,800%


Un esempio di calcolo della pensione nel Sistema Retributivo (Tavole 10,11,12,13 e 14)

Un esempio:

Dipendente Ministero Giustizia
Nato il 3/5/1958
Inquadramento *3^ Area – F1*R.I.A. mensile € 100,00
Salario accessorio annuale € 2.000,00

Inizio contribuzione: 26/1/1976 Cessazione: 1/12/2018

Anzianità contributiva alla cessazione: 42 anni, 10 mesi, 5 gg Età alla cessazione: 60 anni , 6 mesi, 28 gg



Calcolo della pensione Quota A

(Tav. 11) — Relativo all'esempio della Tav. 10

Schema utilizzato per determinare la retribuzione utile per la Quota A

Voci retribuzione	
	Mensile
Stipendio base (esclusa IIS)	€ 1.320,49
Indennità Integrativa Speciale	€ 537,15
Indennità di Amministrazione/Ente	€ 432,74
Retribuzione di Posizione - Parte Fissa (Dirigenti)	€ 0,00
Totale parziale 1:	€ 2.290,38
R.I.A. (Retribuzione Individuale Anzianità)	€ 100,00
Assegno Personale Pensionabile	€ 0,00
Totale parziale 2:	€ 100,00
Totale Mensile (Fisso e continuativo):	€ 2.390,38
Posizione Organizzativa	€ 0,00
Retribuzione di Posizione - Parte Variabile (Dirigenti)	€ 0,00
Salario Accessorio / Retribuzione di risultato	€ 166,67
Totale (Fisso e continuativo + Salario Accessorio):	€ 2.557,05

Ai fini pensionistici:	Quota A
Stipendio base (esclusa I.I.S.)	€ 1.320,49
R.I.A. (Retribuzione Individuale Anzianità)	€ 100,00
Maggiorazione 18%	€ 255,69
Indennità Integrativa Speciale (I.I.S.)	€ 537,15
Assegno Personale Pensionabile	€ 0,00
Indennità di Amministrazione/Ente	€ 0,00
Dirigenti - Retribuzione di Posizione Fissa+Variabile	€ 0,00
Salario Accessorio / Retribuzione di Risultato	€ 0,00
Quota Salario Accesorio+Indenn.	€ 0,00
Ammin./Ente+Retribuz. Risultato	
Totale (Fisso e continuativo + Salario Accessorio):	€ 2.213,33
Totale Annuale (12 mesi)	€ 26.559,96

QUOTA A

Retribuzione di riferimento mensile € 2.213,33

Retribuzione di riferimento annuale = $\le 2.213,33 * 12 = \le 26.559,96$ Aliquota di rendimento maturata dall'assunzione al 31/12/1992 = 38,45%Importo pensione in Quota A:

€ 26.559,96 * 38,45% = € 10.212,30 (importo annuale, esclusa 13^)

Retribuzione di riferimento 1 per Quota A Ultima mensilità rapportata a 12 mesi

Calcolo della pensione Quota B e Quota C (con il Sistema retributivo)

Schema utilizzato per determinare la retribuzione utile per la Quota B

QUOTA B

Retribuzione di riferimento annuale = € 31.732,26 Aliquota di rendimento maturata dal 1/1/1993 al 31/12/2011 = 34,20%

(Tav. 12) – Relativo

all'esempio della Tav. 10

Importo pensione in Quota B:

€ 31.732,26*34,20% = € 10.852,43 (importo annuale, esclusa 13^)

Retribuzione di riferimento 2 per Quota B (anzianità contributiva da 1/1/1993 al 31/12/2011)

			Retribuzione goduta nel	Punto %	INDIC	ISTAT	Retribuzione goduta nel	Giorni	Retribuzione
6	r	Anno di iferimento	periodo di riferimento (*)	per nr anni	Anno precedente decorrenza	Riferimento anni di cui alla Colonna 7	periodo di riferimento rivalutata	di godime nto	teorica del periodo di riferimento
		a	Ra	Ca	I(d-1)	la	R'a	m,a	R'a x m,a
		7	8	9	10	11	12=8*9*10:11	13	15=12*13
		2018	€ 30.684,61	1,00	169,7118	169,7118	€ 30.684,61	360	€ 11.046.459,60
		2017	€ 29.800,00	1,01	169,7118	169,7118	€ 30.098,00	360	€ 10.835.280,00
esclusa 13^)	L	2016	€ 29.600,00	1,02	169,7118	167,8653	€ 30.524,11	360	€ 10.988.679,14
,		2015	€ 29.500,00	1,03	169,7118	167,8653	€ 30.719,23	360	€ 11.058.923,41
		2014	€ 29.400,00	1,04	169,7118	167,5302	€ 30.974,16	360	€ 11.150.699,27
		2013	€ 29.300,00	1,05	169,7118	167,5302	€ 31.165,63	360	€ 11.219.625,30
		2012	€ 29.200,00	1,06	169,7118	165,7074	€ 31.699,97	360	€ 11.411.989,25
4		2011	€ 29.100,00	1,07	169,7118	160,8810	€ 32.846,12	360	€ 11.824.602,49
	· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	2010	€ 29.000,00	1,08	169,7118	156,6593	€ 33.929,51	360	€ 12.214.624,27
_		2009	€ 28.900,00	1,09	169,7118	154,1491	€ 34.681,30	360	€ 12.485.268,54
						**********	totali	3600	€ 114.236.151,26
		Retribuzi	one Media da	utilizzare	ai fini del cal	colo dell'impo	rto della pensio	ne in	

Quota B:

(*) le retribuzioni di riferimento per gli anni antecedenti al 2018 sono ipotetiche

QUOTA C (con il Sistema Retributivo – da comparare con Quota C calcolata con il Sistema Contributivo)

Retribuzione di riferimento annuale = € 31.732,26 Aliquota di rendimento maturata dal 1/1/2012 al 1/12/2018 =12,45% Importo pensione in Quota C:

€ 31.732,26*12,45% = € 3.950,67 (importo annuale, esclusa 13^)

Retribuzione di riferimento 3 per Quota C (anzianità contributiva da 1/1/2012 alla cessazione)

€ 31.732,26

Calcolo della pensione Quota C (con il

Sistema Contributivo)

(Tav. 13) — Relativo all'esempio della Tav. 10

Schema utilizzato per determinare il Montante Contributivo per la *Quota C (Sistema Contributivo)*

	Determinazione Montante Contributivo											
N.ro anni	Anno di riferimento	Montante contributivo precedenti anni	P.I.L.	Montante contributivo rivalutato	Imponibile retributivo Anno corrente	Aliquota contributiva	Montante contributivo anno corrente	Montante complessivo rivalutato				
(1)	(2)	(3) = 9	(4)	(5) = (3 x 4)	(6)	(7)	(8) =(6 x 7)	(9) = (5 + 8)				
1	2012	€ 0,00	1,011344	€ 0,00	€ 31.200,00	33%	€ 10.296,00	€ 10.296,00				
2	2013	€ 10.296,00	1,001643	€ 10.312,92	€ 31.600,00	33%	€ 10.428,00	€ 20.740,92				
3	2014	€ 20.740,92	1,000000	€ 20.740,92	€ 31.600,00	33%	€ 10.428,00	€ 31.168,92				
4	2015	€ 31.168,92	1,000000	€ 31.168,92	€ 31.700,00	33%	€ 10.461,00	€ 41.629,92				
5	2016	€ 41.629,92	1,000000	€ 41.629,92	€ 31.800,00	33%	€ 10.494,00	€ 52.123,92				
6	2017	€ 52.123,92	1,000000	€ 52.123,92	€ 31.800,00	33%	€ 10.494,00	€ 62.617,92				
7	2018	€ 62.617,92	1,000000	€ 62.617,92	€ 32.642,25	33%	€ 10.771,94	€ 73.389,86				

QUOTA C (con il Sistema Contributivo – da comparare con Quota C calcolata con il Sistema retributivo)

Montante Contributivo = € 73.389,86

Coefficiente di Trasformazione CT (età 60 anni, 7 mesi) = 4,594%

Importo pensione in Quota $C = MC * CT = € 73.389,86*4,594\% = € 3.371,53/13*12 = € 3.112,18 (importo annuale, esclusa 13^)$

ai fini della pensione da corrispondere si assume il valore inferiore

QUOTA C (con il Sistema Retributivo – da comparare con Quota C calcolata con Sistema Contributivo) Importo pensione in Quota $C = Rr * Ar = \emptyset 31.732,26*12,45\% = \emptyset 3.950,67$ (importo annuale, esclusa 13^)

(Tav. 14)

Aliquote di rendimento nel caso in cui il reddito pensionabile superi i 47.143,00 euro


L'applicazione della Tabella sotto riportata interviene:

 Nella ipotesi di un reddito medio pensionabile superiore a € 47.143,00 (tetto pensionabile per l'anno 2019)

- Esclusivamente per l'anzianità contributiva maturata a decorrere dal 1/1/1998

Fasce di
reddito per
l'anno 2019

Reddito pe	ensionabile	Abbattimento (*)	Aliquote x anno
Fino a	47.143,00		1,80%
da 47.143,00	a 62.700,19	20%	1,60%
da 62.700,19	a 78.257,38	32,5%	1,35%
da 78.257,38	a 89.571,70	45%	1,10%
oltre	89.571,70	55%	0,90%



^(*) il valore dell'abbattimento fa riferimento all'aliquota del 2% annuale valida per tutti i lavoratori dipendenti a partire dal 1995, nella ipotesi in cui la stessa non comporti vantaggi rispetto alle aliquote previgenti; motivo per cui nella tabella è riportata l'aliquota dell'1,80% nella prima fascia di reddito.

Sono interessati a questo meccanismo solo coloro che si trovano nel <u>Sistema Retributivo</u> (con almeno 18 anni di anzianità contributiva al 31/12/1995)


e per l'importo della pensione calcolata nella Quota B sulle Aliquote di rendimento maturate dal 1° Gennaio 1998

In tale ipotesi avremo Aliquote di rendimento sulle anzianità contributive maturate alle seguenti date con differenti retribuzioni pensionabili:				
Aliquote di rendimento	Da inizio fino al 31/12/1992	Da 1/1/1993 a 31/12/1997	Da 1/1/1998 a 31/12/2011	Da 1/1/2012 alla cessazione
Con differenti retribuzioni pensionabili	Ultimo stipendio	Retribuzione media piena, ultimi 10 anni	Retribuzione media abbattuta secondo tabella	Retribuzione media abbattuta secondo tabella

(Tav. 15)

Sistema Misto


Si applica a coloro che al 31/12/1995 possono far valere una anzianità contributiva inferiore a 18 anni



(Tav. 16)

Sistema Misto

Si applica a coloro che al 31/12/1995 possono far valere una anzianità contributiva inferiore a 18 anni




Pensione annua = 1^ Quota + 2^ Quota + 3^ Quota (esclusa 13^) = € xxxxx,xx

Valgono come riferimento le Tabelle e gli schemi delle precedenti diapositive per individuare le Aliquote di rendimento maturate, le retribuzioni di riferimento e le modalità di determinazione del Montante Contributivo e, infine, il Coefficiente di Trasformazione

per coloro che si trovano nel Sistema Misto non si applicano le regole illustrate nelle: Tav. 4, relativamente al «tetto della retribuzione pensionabile»; Tav. 7 e 8, relativamente alla comparazione per determinare la pensione in Quota C.


Un esempio di calcolo della pensione nel Sistema Misto (Tavole 17, 18 e 18 bis)





(Tav. 17)

Calcolo Pensione nel Sistema Misto:


Retribuzioni di riferimento per la determinazione degli importi pensionistici nella Quota A, nella Quota B e nella Quota C







Previdenza



Previdenza

Indennità di Buonuscita



IBU = Base retributiva /12 x 80% x Anni (valore al lordo IRPEF)


Previdenza

Indennità di anzianità (Enti Pubblici non economici)




Indennità anzianità = Base retributiva /12 x 100% x Anni (valore al lordo IRPEF)

Termini di pagamento del TFS/TFR



L'Inps deve erogare l'importo entro 3 mesi dalla prima scadenza, superato il quale decorrono gli interessi

Rateizzazione TFS/TFR



L'importo del TFS/TFR, ai fini della rateizzazione, è considerato al lordo delle ritenute fiscali

Tassazione TFS (Stato)

Dati di riferimento:

- ☐ TFS Lordo: Indennità di Buonuscita (Stato) e Indennità Premio di Servizio (SSN e AALL)
- ☐ Anni di contribuzione (n)
- ☐ Scaglioni reddito e Aliquote fiscali (al momento della prestazione)
- ☐ Reddito di Riferimento (RR)
- ☐ Aliquota Media (Am)
- **□** Quota abbattimento (Stato = 26,04%)
- ☐ Franchigia = € 309,87 per ogni anno utile di contribuzione

Ammontare Netto = TFS Lordo - (TFS Lordo * 26,04%)

Reddito di Riferimento =
$$\frac{TFS - (TFS * 26,04\%)}{Anni} * 12$$

Imposta = RR * (Scaglioni di reddito e Aliquote Fiscali)

Aliquota Media (Am) =
$$\frac{Imposta}{RR}$$

$$Imposta = \{[TFS - (TFS*26,04\%)] - (\textbf{€}\ 309,87*Anni)\}*Am$$

Imposta effettiva

Tassazione TFS: Enti Pubblici non economici

Dati di riferimento:

- ☐ TFS Lordo: Indennità di Anzianità
- ☐ Anni di contribuzione (Anni)
- ☐ Scaglioni reddito e Aliquote fiscali (al momento della prestazione)
- ☐ Reddito di Riferimento (RR)
- □ Aliquota Media (Am)
- ☐ Franchigia = € 309,87 per ogni anno utile di contribuzione

$$Reddito \ di \ Riferimento = \frac{TFS}{Anni} * 12$$

Imposta = RR * (Scaglioni di reddito e Aliquote Fiscali)

$$Aliquota\ Media\ (Am) = \frac{Imposta}{RR}$$

$$Imposta = \{TFS - (\in 309, 87 * Anni) \} * Am$$

Tassazione TFR: Tutti i dipendenti pubblici assunti dal 1/1/2001 e, assunti antecedentemente, optanti Tfr

Dati di riferimento:

- ☐ TFR Lordo
- ☐ Anni di contribuzione (Anni)
- ☐ Scaglioni reddito e Aliquote fiscali (al momento della prestazione)
- ☐ Reddito di Riferimento (RR)
- ☐ Aliquota Media (Am)

$$Reddito \ di \ Riferimento = \frac{TFR}{Anni}*12$$

Imposta = RR * (Scaglioni di reddito e Aliquote Fiscali)

$$Aliquota\ Media\ (Am) = \frac{Imposta}{RR}$$

$$Imposta = TFR * Am$$

$$TFR = TFR \ Lordo - Imposta \leftarrow$$

Federazione Confsal UNSA – Segreteria Generale

Via Napoli, 51 – 00184 Roma – Tel. 06.48.28.232

info@confsal-unsa.it www.confsal-unsa.it